CPTN/A/21/10/2026-0032259

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6
"Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026 – 2028"

RELAZIONE TECNICA

CAPO PRIMO - MODIFICAZIONI DI LEGGI PROVINCIALI E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

SEZIONE I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE, PERSONALE, ENTI STRUMENTALI, CONTABILITÀ E STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE 2021-2027

Art. 1 - Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992) e disposizioni connesse per il consolidamento dell'operatività della rete dei servizi di facilitazione digitale

Impatto organizzativo-procedurale

Commi da 1 a 4. Si tratta di misure che determinano una razionalizzazione dell'operato dell'Amministrazione, anche attraverso l'implementazione di strumenti di intelligenza artificiale.
Comma 5. La disposizione comporta l'approvazione, con deliberazione della Giunta provinciale, del relativo bando e l'esecuzione di quest'ultimo.

Impatto finanziario

Commi 1 e 2. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Si tratta di modifiche che attengono l'ambito procedimentale.

Comma 3. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale che rivede l'organizzazione dei punti "digitale facile" e gli sportelli della Provincia trasformandoli in punti di informazione e assistenza all'utenza.

Comma 4. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale che incide sulla modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito dell'attività amministrativa.

Comma 5. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto le assunzioni in esame devono essere ricomprese nel limite della spesa per il personale annualmente definito, ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 7/97, dalla legge di stabilità/assestamento. Si tratta dell'introduzione di una modalità semplificata per il reclutamento dei cosiddetti facilitatori digitali ossia attraverso una procedura concorsuale riservata a chi ha maturato almeno un anno di esperienza presso i punti "digitale facile" realizzati sul territorio provinciale. Il numero di persone potenzialmente interessate sono 6 per un costo annuo di circa 46 mila euro ciascuna, quindi per complessivi 250 mila euro annui.

Art. 2 - Modificazioni degli articoli 6 e 8 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9 relativi al personale

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Commi 1 e 2. Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della Provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 fissano il limite della spesa per il personale provinciale rispettivamente del comparto autonomie locali e del comparto ricerca nonché del comparto scuola, spesa autorizzata sulle competenti Missioni/Programmi del bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2026 e seguenti.

Comma 4. La disposizione in esame modifica il comma 1 quater dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024 incrementando le risorse da finalizzare agli accordi integrativi provinciali con i medici di medicina generale per promuovere e valorizzare l'attività esercitata nelle case di Comunità. Attualmente l'Accordo integrativo provinciale dei medici di medicina generale del 29 agosto 2025 prevede, per le ore diurne svolte in Casa di comunità, un compenso orario di euro 45,00, derivante dalla somma della quota prevista dall'Accordo collettivo nazionale e della quota integrativa prevista dall'Accordo provinciale; importo incrementato a 46,21 euro/ora a seguito degli aumenti introdotti dall'ACN del 15.01.2026. In analogia a quanto già previsto da altre Regioni (es. Friuli Venezia Giulia, Veneto) si è ipotizzato di portare tale compenso orario fino ad un massimo di euro 60,00 con un incremento orario di 13,79 euro.
Per determinare la spesa complessiva sono stati assunti i parametri di riferimento di seguito riportati.
Il numero di ore preventivato in Casa di comunità è stato calcolato in:
- n. 12 ore per 7 giorni per ciascuna delle Case di comunità HUB (totale 4.368 ore/anno - 2184 ore/semestre);
- n. 12 ore per 6 giorni per ciascuna nelle Case di comunità SPOKE (totale 3.744 ore/anno - 1.872 ore/semestre).
Dato l'incremento di euro 13,79 del compenso orario, sono state ipotizzate per il secondo semestre (luglio-dicembre) 2026 n. 7 HUB e n. 4 Spoke e dal 2027 n. 10 HUB e 4 Spoke per l'intero anno. La spesa complessiva è pertanto determinata per il 2026 in circa 350.000 euro e dal 2027 in circa 900.000 euro.
Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 13 (Tutela della salute) Programma 01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) Titolo 01 (Spesa corrente), capitolo 441000-001 (Assegnazioni all'Azienda Sanitaria per prestazioni ordinarie). A regime tale spesa è stimata in 900 mila euro annui.

Comma 5 – 1 octies e 1 novies
Con il comma 1 octies dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2024, introdotto con la disposizione in esame, vengono incrementati di 2.273.600 euro annui dal 2026 e a regime, gli oneri contrattuali al fine di dare copertura a quanto segue.
L'onere nei confronti del personale del:

- *<u>Comparto Autonomie locali</u> è stimato in euro 1.910.000,00 dal 2026 e a regime ed è stato quantificato come di seguito.*
  - *A) euro 758.000,00 per i direttori della Provincia e dei suoi enti strumentali pubblici (compresa l'ASUIT) per il finanziamento dei seguenti istituti contrattuali:*
    - *euro 95.000,00 da destinare all'aggiornamento di circa il 5% della retribuzione di posizione dei direttori della Provincia e degli enti strumentali nonché per uniformare alla misura della Provincia anche quella dei direttori dell'ASUIT. Il costo medio per i direttori della Provincia e degli enti strumentali è di euro 536,00 netto oneri a carico Ente. Tenuto conto dei direttori interessati (n. 267) il costo complessivo sarebbe pari a*

197.500,00 ma si riduce a 18 mila euro per effetto delle risorse contrattuali già a disposizione residuate da precedenti accordi. Per i direttori di ASUIT (n. 47) il costo medio è pari a 1.179 netto oneri e conseguentemente la spesa è pari a euro 77 mila;

- *euro 596.500,00 da destinare ad incremento della retribuzione di risultato per euro 1.371,00 al netto degli oneri a carico ente per n. 314 direttori considerati complessivamente per Provincia ed enti strumentali, compresa ASUIT) ;*
- *euro 66.500,00 da destinare al finanziamento di una indennità di nuova istituzione per i direttori dell'Agenzia provinciale per i pagamenti delegati alla funzione di gestione delle liquidazioni degli aiuti previsti dall'Unione europea a carico dei Fondi FEASR e FEAGA (n. 6 direttori per euro 8.000,00 oltre agli oneri a carico ente);*

B) euro 212.000,00 di cui euro 142.000 per corrispondere un incremento dell'indennità relativa alle domeniche e alle festività dei giornalisti della Provincia e dei suoi enti strumentali ed euro 70.000 per l'incremento dell'indennità redazionale. Per la quantificazione dell'onere si è ipotizzato di riconoscere a ciascuno dei 17 giornalisti rispettivamente un importo medio di 6 mila euro (domeniche e festività) e di 3 mila euro (indennità redazionale) oltre agli oneri a carico ente.

C) euro 940.000,00 per la copertura di una indennità da istituire per il personale operaio ex categoria B che non beneficia dell'inquadramento di cui all'art. 19 del NOP dd. 12.6.2026 nel livello evoluto dell'area 1 degli Operatori. E' stato stimato un costo per dipendente pari ad euro 1.300,00 al netto degli oneri per il personale di comuni/comunità (n. stimato operai 240) per complessivi euro 432.120,00 e ad euro 1.526,60 (inclusa la differenza del premio di produzione tra livello base ed evoluto della ex cat. B, riferita ai lavori stradali) al netto degli oneri per la Provincia ed enti strumentali (n. stimato operai 240 operai) per complessivi euro 507.880,00.

- *<u>Comparto sanità</u> è stimato in euro 333.600 dal 2026 ed è stato quantificato tenuto conto che l'obiettivo che si intende raggiungere è quello di incrementare del 50% l'indennità specifica attualmente riconosciuta agli operatori tecnici specializzati autisti di ambulanza portandola da 2.400,00 euro annui a 3.600,00 euro annui. Considerando che le unità di personale interessate sono circa 200 e che l'incremento è di euro 1.200,00 annui al netto oneri a carico dell'Ente la spesa annua ammonta a euro 240 mila. Al fine di calcolare l'impatto finanziario complessivo a tale importo si devono aggiungere gli oneri riflessi per una spesa complessiva stimata in euro 333.6000 annui.*

- *<u>Comparto autonomie locali e sanità</u> sono stati autorizzati euro 30.000 (1 novies) da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva, alla valorizzazione economica del personale del comparto autonomie locale e sanitario, che abbia maturato significative esperienze professionali all'estero attraverso il riconoscimento delle competenze e delle professionalità acquisite.*

(ultimo periodo 1 octies) Dal 2026 viene autorizzata altresì l'ulteriore somma di 4.000.000,00 di euro per il comparto sanitario - area del restante personale dipendente. Detta somma sarà destinata all'armonizzazione delle retribuzioni di tale comparto rispetto a quelle riconosciute alle medesime figure operanti nell'ambito delle autonomie locali nel rispetto delle direttive che saranno impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia provinciale per la rappresentanza sindacale.

A tali somme si vanno ad aggiungere 190.000 euro una tantum per il solo anno 2026 destinate all'incremento del 5% della retribuzione di posizione della categoria dei direttori e finalizzati, con riferimento agli esercizi 2024 e 2025 al completamento delle risorse per le retribuzioni di posizione per direttori PAT, ASUIT e Enti strumentali. Nello specifico:

- *la spesa per l'incremento di un 5% dell'attuale retribuzione di posizione per i direttori PAT comporta un costo di circa 205 mila euro che si riduce a 15.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per effetto delle risorse contrattuali già a disposizione residuate da precedenti accordi (190 mila euro)*
- *la spesa per l'adeguamento della retribuzione di posizione dei direttori ASUIT si attesta su un fabbisogno di circa 75.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;*
- *la spesa per l'adeguamento della retribuzione di posizione dei direttori degli enti strumentali che si attesta su un fabbisogno di circa 5.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

La spesa complessiva è quantificata in 6.463.600 euro per l'anno 2026 e in 6.273.600 per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 01 (Spesa corrente), capitolo 953300 (Fondo rinnovi e miglioramenti contrattuali). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime pari a euro 6.273.600 si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 5 – 1 decies
Da una ricognizione interna è emerso che alcune strutture, in particolare quelle riferite al Dipartimento infrastrutture e trasporti, non hanno, per alcune procedure di gara relative a lavori pubblici, servizi e forniture, provveduto negli anni 2022, 2023 e 2024 ad accantonare le risorse per il riconoscimento delle retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2. Dalla predetta ricognizione è emerso che il mancato accantonamento ammonta a circa 830.000 euro, importo che viene autorizzato con il comma in esame sul 2026.
Tale spesa trova copertura nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 01 (Spesa corrente), capitolo 953020 (Fondo spese personale).

Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997) e dell'articolo 2 sexies (Disposizioni connesse al consolidamento operativo dei progetti finanziati con risorse del PNRR) della legge provinciale 4 agosto 2021, n. 18

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario

Comma 1 e 2. La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto il numero dei Dirigenti deve intervenire nel rispetto del limite della spesa per il personale annualmente definito, ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 7/97, dalla legge di stabilità/assestamento.

Comma 3. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a introdurre la possibilità di indire specifiche selezioni di personale a tempo determinato per la realizzazione o la gestione di progetti strategici o d'interesse pubblico rilevante di competenza della Provincia e dei suoi enti strumentali. Il numero delle assunzioni sarà definito tenendo conto del limite della spesa per il personale annualmente definito dalla legge di stabilità/assestamento. La disposizione potrebbe interessare circa 20 unità di persone per un costo annuo oneri riflessi compresi di circa 90 mila euro medi a unità, per un costo complessivo di 1,8 milioni di euro.

Comma 4. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale recante il riparto delle economie maturate nell'ambito del Progetto "1000 Esperti", al fine di dare continuità alle attività di semplificazione di cui al

Piano territoriale già approvato dalla Giunta provinciale, la Provincia è autorizzata ad incrementare il numero di giornate a disposizione di ciascun esperto già contrattualizzato con oneri a proprio carico, in assenza di specifici finanziamenti statali. La quantificazione dell'onere è stata effettuata considerando che la necessità di incremento delle giornate dovrebbe coprire i mesi di agosto e settembre 2026 e che dovrebbe riguardare 10 esperti di fascia A (500 euro/giornata ciascuno), 4 esperti di fascia B (400 euro/giornata ciascuno) e 4 esperti di fascia C (300 euro/giornata ciascuno), per una spesa circa pari a 120.000 euro al mese per un totale di 240.000 euro. Tale spesa per l'anno 2026, trova copertura nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) programma 10 (Risorse umane) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 905411 (PNRR-M1C1-2.2.1 esperti procedure complesse - carico PAT).

Art. 4 – Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 (legge provinciale sulle minoranze linguistiche 2008)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione comporta la predisposizione di provvedimenti amministrativi per consentire l'inquadramento degli attuali dipendenti della Provincia presso la Provincia.

Impatto finanziario
La norma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2028 il personale dipendente degli istituti culturali per le popolazioni di minoranza linguistica venga trasferito alla Provincia. I conseguenti adeguamenti contabili sono rinviati alla manovra 2028, in attesa della definizione dei criteri e delle modalità da parte della Giunta provinciale.

Art. 5 - Modificazione dell'articolo 34 (Istituzione dell'Agenzia per l'assistenza e la previdenza integrativa) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 e abrogazione del decreto del Presidente della Provincia 12 marzo 2001, n. 4-55/Leg. (Regolamento in materia di bilancio, contabilità, servizio di tesoreria, entrate e spese dell'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede la predisposizione di una deliberazione della Giunta provinciale per l'approvazione delle direttive.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a coordinare e razionalizzare le norme in materia di contabilità e bilanci dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa nonchè ad attualizzare la disciplina afferente gli investimenti finanziari relativi alla medesima Agenzia.

Art. 6 - Integrazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale
Commi 1, 2 e 3: nessuno
Comma 4: La disposizione prevede l'istituzione di una nuova Agenzia con la conseguente necessità di adottare i provvedimenti amministrativi necessari per la relativa attivazione.

Impatto finanziario

Comma 1. La norma, disponendo la proroga delle convenzioni in essere tra ITEA S.p.a. e i comuni, si pone in continuità con attività per le quali i comuni già sostengono la spesa. Si tratta della gestione di 965 alloggi appartenenti a 9 enti locali per un costo complessivo pari a circa 301.000 euro, spesa a cui i Comuni continuano a farvi fronte con le risorse dei loro rispettivi bilanci, non comportando quindi per gli enti locali alcun onere aggiuntivo.

Commi 2 e 3 La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di natura procedimentale.

Comma 4 La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto l'istituzione della nuova Agenzia, che potrà essere articolata in più servizi, deve avvenire nell'ambito della spesa per il personale annualmente definito, ai sensi dell'art. 63 della legge provinciale 7/97, dalla legge di stabilità/assestamento. La norma non comporta inoltre altri oneri in quanto l'Agenzia viene istituita esclusivamente per una migliore definizione delle competenze e delle responsabilità in ordine alla gestione della rete stradale. La stessa non sarà quindi dotata di un bilancio autonomo; le relative strutture opereranno direttamente sul bilancio provinciale al pari dei Dipartimenti e dei Servizi della Provincia. La gestione sarà demandata al Direttore dell'Agenzia e quindi non sarà istituito un organo di amministrazione. Non essendo dotata di un bilancio non necessita della costituzione di un Collegio dei revisori. Trattandosi di una diversa organizzazione di attività già svolte non sono previsti incrementi di spese di funzionamento.

Comma 5. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione meramente procedurale.

Art. 7 - Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta la necessità di modificare ed aggiornare alla nuova disciplina la convenzione in essere tra Provincia e Trentino riscossioni s.p.a.

Impatto finanziario

Comma 3 - La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto si limita a allineare alla normativa statale il termine per l'approvazione del bilancio consolidato.

Altri commi - Le disposizioni disciplinano la procedura per il discarico delle entrate insolute della Provincia affidate alla società Trentino Riscossioni a decorrere dal 1° gennaio 2026. Trattandosi di una norma di mera natura procedurale, che peraltro riguarderà i discarichi che saranno effettuati a partire dal 2031, la norma non comporta alcun impatto finanziario sul bilancio provinciale.

Art. 8 - Estensione della definizione agevolata ai carichi affidati alla società Trentino riscossioni s.p.a.

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in termini di minori entrate, in quanto prevede la possibilità di definire in via agevolata i carichi affidati alla Trentino Riscossioni S.p.A. mediante il pagamento del solo capitale e non anche delle somme a titolo di interessi e sanzioni. Queste ultime in caso di riscossione coattiva sono infatti accertate, ai sensi del decreto legislativo n. 118 del 2011, Allegato 4.2, punto 3.7.1, solo al momento dell'effettivo incasso.

Art. 9 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Per gli anni 2026 - 2028 è stato autorizzato il "Debito Autorizzato e Non Contratto" (DANC) per la copertura di 200 milioni di oneri relativi a investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale iscritti in tali esercizi. Tale debito è stato autorizzato per 105,3 milioni di euro per l'anno 2027 e per 94,7 milioni di euro per l'anno 2028. L'ammortamento del debito decorre dall'anno successivo a quello di iscrizione a bilancio, pertanto, sulla base dei criteri previsti nella norma - durata 30 anni e tasso d'interesse al massimo del 4% - sono state quantificate le rate di ammortamento in quote costanti pari a 6 milioni di euro, a partire dal 2028 per 30 anni. Le rate sono state imputate separatamente per la quota capitale e per la quota interessi negli anni di rispettiva competenza. Per il 2028 rispettivamente in 1,9 milioni di euro e in 4,2 milioni di euro.

Art. 10 - Disposizioni per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 2021-2027

Impatto organizzativo-procedurale
Per l'attuazione dell'articolo sarà approvata una specifica deliberazione della Giunta provinciale.

Impatto finanziario
La finalità della norma è quella di consentire alla Provincia di sostenere con proprie risorse le iniziative contemplate negli Accordi di attuazione della Strategia nazionale aree interne per il periodo di programmazione 2021-2027 afferenti il territorio provinciale. Tale partecipazione finanziaria può realizzarsi sia attraverso il trasferimento di risorse ai soggetti titolari dell'attuazione degli interventi previsti dagli Accordi sia attraverso l'attuazione degli interventi nell'ambito di norme di settore, in conformità ai criteri che saranno definiti con apposito provvedimento della Giunta provinciale. A tale fine con la norma in esame viene destinato un budget di 2 milioni di euro sull'anno 2026. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 205244 (Spese per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne - finanziamento a carico PAT).

Art. 11 – Integrazione dell'articolo 6 (disposizioni relative al riconoscimento dei costi del personale di enti comunali strumentali per determinati servizi pubblici) della legge provinciale 29 dicembre 2025, n. 11

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Si interviene sull'articolo inserito nella scorsa manovra di bilancio, per prevedere il riconoscimento, tramite il protocollo di finanza locale, ai comuni che gestiscono servizi socio educativi per la prima infanzia con ricorso a personale dipendente di aziende speciali che applicano il contratto collettivo delle autonomie locali, anche degli incrementi di costo dovuti, con esclusivo riferimento agli oneri a regime, che conseguono a tutti gli accordi che interessano il predetto personale, ivi compresi il nuovo ordinamento professionale e gli accordi di settore, stipulati dopo l'entrata in vigore di questo articolo. Tali spese, quantificate in 90 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 sono state considerate nella definizione degli stanziamenti relativi ai trasferimenti di parte corrente ai Comuni concordati nel Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2026 di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 12 – Sostituzione dell'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14 (Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Con l'articolo in esame viene rivista la normativa vigente in materia di rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle consultazioni elettorali da parte dei cittadini residenti all'estero, prevedendo un ristoro forfettario differenziato in base agli Stati e continenti di provenienza che consente di semplificare notevolmente il procedimento di rimborso, sia a vantaggio del personale comunale che in questo modo non è più chiamato a dover effettuare una valutazione estemporanea dei titoli di viaggio esibiti dagli istanti, emessi spesso in lingue ignote, nelle valute più disparate e con indicazioni che non sempre consentivano di ricostruire con certezza il livello di servizio fruito, ma anche a vantaggio dell'utenza che non è più chiamata a dover produrre copia dei titoli di viaggio acquistati.
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di una diversa modalità di erogazione dei rimborsi già previsti per tali finalità.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE, CONTRATTI E TRASPARENZA

Art. 13 – Inserimento dell'articolo 45 bis nella legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Legge provinciale sui lavori pubblici 1993)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione introduce forme di semplificazione e accelerazione delle procedure di gara e degli adempimenti burocratici per l'avvio dei lavori, con riguardo alle opere prioritarie individuate con

deliberazione della Giunta provinciale, e per l'approvazione dei progetti, con riguardo ai lavori pubblici connessi ai mondiali di ciclismo 2031.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di natura ordinamentale. In particolare si prevede che, per le opere provinciali e comunali connesse ai mondiali di ciclismo previsti per il 2031, l'approvazione del progetto da porre a base di gara nell'ambito della conferenza di servizi prevista dalla l.p. n. 13 del 1997 costituisca variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

Art. 14 – Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

Art. 17 - Modificazioni dell'articolo 13 (Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica) della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione prevede l'adozione di una deliberazione della Giunta Provinciale per l'attuazione, nonché l'attivazione di un ulteriore procedimento amministrativo a carico dell'ente concedente.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DELLA CASA E POLITICHE FAMILIARI

Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Impatto organizzativo-procedurale
La proposta normativa comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, nonché la gestione dei procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi.

Impatto finanziario
Commi 3 e 5 - Il comma in esame introduce nuove misure agevolative per l'acquisto, l'acquisto e risanamento, il solo risanamento e la costruzione (commi 1 e 4 della novella) della prima casa di abitazione da attivare attraverso specifici bandi all'interno dei quali verranno definiti criteri e modalità di attuazione della norma. La misura è estesa anche per acquisti o lavori iniziati dopo il 1 gennaio 2026. Al fine di quantificare l'impatto finanziario, in prima applicazione si è ipotizzato quanto segue. Posto l'obiettivo di agevolare circa 215 alloggi da destinare a prima abitazione per un contributo medio in conto capitale di euro 25 mila per alloggio ed un contributo di importo medio di euro 8 mila, a copertura degli interessi relativi a contratti di mutuo, da erogare anticipatamente in un'unica soluzione, la spesa è stata stimata in 6,5 milioni di euro. Tale spesa trova copertura per 2 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5,160 milioni di euro per l'anno 2027 nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa), programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (spesa in conto capitale) Capitolo 652045 (Contributi acquisto prima casa giovani e famiglie numerose).

Altri commi - Nessuno

Art. 19 - Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", e di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Commi 1, 4, 5 e 6 (lett. 2 bis della novella). Con i commi in esame viene rilanciato lo strumento degli "sportelli casa", in via complementare alle Comunità di valle, al fine di promuovere la loro diffusione sul territorio provinciale con l'obiettivo di favorire l'informazione e la consulenza nei confronti dei destinatari

delle politiche provinciali della casa. Per tale scopo è stato destinato un volume di risorse pari a 250 mila euro per il 2027 per dare avvio a un percorso sperimentale di valorizzazione dello strumento.
La spesa complessiva è quantificata in 250 mila euro per l'anno 2027 e trova copertura nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 651050 (Edilizia abitativa – acquisto servizi)

Comma 3. La norma interviene sulla disciplina vigente afferente la concessione di un contributo integrativo in favore dei nuclei familiari che abbiano una condizione economico-patrimoniale insufficiente per la locazione di alloggi a canone di mercato, togliendo l'automatismo della sospensione di un anno del contributo medesimo dopo la percezione per due anni consecutivi. Sulla base delle informazioni disponibili si stima che il numero di nuclei che non potevano presentare domanda in quanto bloccati dal terzo anno di stop obbligatorio siano 700, per un contributo medio di 2 mila euro annui a nucleo per complessivi 1,4 milioni di euro annui.
Tale spesa, 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, trova copertura nell'ambito della missione 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 206520 (Trasferimenti a Comunità – Edilizia abitativa).

Comma 1, 7 e comma 6 (lett. 2 ter e 2 quater della novella). I commi sono volti a superare l'attuale impianto normativo che limita la possibilità di valorizzazione del patrimonio immobiliare di ITEA esclusivamente alle zone montane periferiche e ai progetti dei soli giovani e delle famiglie giovani, estendendola a tutto il territorio provinciale e a tutti i nuclei familiari con bisogni abitativi; inoltre, in alternativa, è prevista la possibilità che gli alloggi di ITEA possano essere destinati dalla Provincia al personale sanitario e altro personale adibito allo svolgimento di servizi pubblici. La disposizione normativa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto gli alloggi interessati sono alloggi comunque non locati o rimasti invenduti per un periodo continuativo di almeno due anni.

Art. 20 - Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

Impatto organizzativo-procedurale
Comma da 1 a 4 : La proposta normativa comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, nonché la gestione dei procedimenti amministrativi per l'erogazione dei contributi alle famiglie.
Commi 5, 6, 7 e 8: L'intervento mira a dotare l'Amministrazione provinciale di maggiore flessibilità e capacità di azione, anche diretta, nell'attuazione di iniziative e attività di informazione rivolte ai nuclei familiari, volte ad aumentare la conoscenza da parte delle famiglie delle politiche per il benessere familiare e la natalità.

Impatto finanziario
Comma 1. Con il comma in esame viene introdotta la possibilità di riconoscere alle famiglie un contributo per l'acquisto di strumenti musicali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale. Al tal fine viene messo a disposizione un budget di 100 mila euro per gli anni 2027 e 2028. Si è ipotizzato che l'incentivo possa riguardare il target rappresentato da ragazzi che si avvicinano amatorialmente al mondo della musica. Dato un costo medio per strumento amatoriale di circa 400 euro la platea interessata si attesta su un numero di 250 potenziali beneficiari. La spesa complessiva, stimata in 100 mila euro per ciascuno dei due anni, trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e

famiglia) programma 05 (Interventi per le famiglie) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 402605 (Voucher sportivi e culturali).

Comma 2. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto introduce solo la possibilità di incrementare l'Icef massimo per l'accesso ai buoni di servizio, rinviando alla Giunta provinciale la definizione della soglia che dovrà essere disposta tenendo conto delle risorse disponibili per la politica in esame.

Comma 5 La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Con la modifica proposta non viene introdotta una nuova tipologia di intervento ma una modalità diversa di erogazione dei servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole. Viene infatti introdotta la possibilità di dare attuazione all'iniziativa anche attraverso la concessione di un contributo alle famiglie in alternativa alla realizzazione affidata ad enti accreditati da parte della Provincia.

Comma 6. Il comma prevede la possibilità di riconoscere contributi per l'attivazione di progettualità relative ai Distretti famiglia a partire dal 2027. La spesa ipotizzata è quantificata in 10 mila euro per ciascun distretto. Tenendo conto che i distretti sono 17, la spesa complessiva è stimata in 170 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e trova copertura nell'ambito della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (spesa corrente) capitolo 402030-010 (Sostegno progetti distretto famiglia). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere si provvede con i relativi bilanci.

Comma 8, 9 e 10 - La norma prevede la possibilità per la Provincia di promuovere attività e iniziative inerenti le politiche familiari anche ulteriori rispetto alla formazione, quali ad esempio festival e meeting e contemporaneamente introduce la possibilità di realizzare iniziative e attività di informazione rivolte ai nuclei familiari. Le attività possono essere svolte anche tramite enti strumentali o l'Università degli studi di Trento. Si prevede la realizzazione di due iniziative all'anno per una spesa stimata sulla base di iniziative analoghe realizzate da enti strumentali della Provincia in 25 mila euro ciascuna.
La spesa annua complessiva quantificata in 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 trova copertura nell'ambito della missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (spesa corrente) Capitolo 402039 (Iniziative politiche familiari). Per gli anni successivi alla copertura dell'onere a regime pari a 50 mila euro, si provvede con i relativi bilanci provinciali.

Comma 3, 4 e 7. Nessuno

Art. 21 - Integrazione dell'articolo 28 (Assegno unico provinciale) della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20

***Impatto organizzativo-procedurale**.*
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizione di natura ordinamentale.

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA

Art. 22 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Comma 1. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto volta a prevedere la partecipazione di diritto al Comitato di indirizzo di Asuit del Dirigente generale del Dipartimento della salute che già poteva essere comunque nominato.

Comma 2. Con il comma in esame viene introdotta la possibilità di istituire dei punti di accoglienza denominati "culle per la vita" destinati ai neonati non riconosciuti dalla madre, assicurando così tempestiva assistenza al neonato. Per stimarne l'impatto si è ipotizzato di istituire, tramite ASUIT o enti del terzo settore, un punto di raccolta per un costo iniziale di istituzione di 30 mila euro ai quali si aggiungono i costi di gestione dello stesso stimati in 30 mila euro annui.
La spesa è quantificata in 60 mila euro per l'anno 2026 e in 30 mila euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 13 (Tutela della salute) programma 02 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 441040 (Servizio sanitario - ASUIT superiori ai LEA)

Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico) e abrogazioni di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
La proposta normativa comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario
Commi 3 e 4. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale per le ragioni che seguono. L'obiettivo della modifica normativa proposta è quella di aggiornare la disciplina provinciale relativa alla formazione specialistica di area sanitaria da parte dei laureati non medici (appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) a seguito dell'istituzione delle borse di studio statali con la legge di bilancio 2025, confermando peraltro la misura dell'intervento provinciale. Già oggi infatti la Provincia concede, nel limite di quanto previsto nel Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario che definisce i posti per ogni categoria di laureati, contributi per un importo massimo annuo di 11.580 ai laureati non medici, residenti in Trentino, ammessi a scuole di specializzazione di area sanitaria attivate da Università e da istituti abilitati. Si tratta ora di rendere coerente la misura provinciale con quella nazionale al fine di consentire alla Provincia di continuare a sostenere finanziariamente gli specializzandi trentini nella misura fino ad ora stabilita a livello provinciale.
L'attuale spesa massima, che sarà confermata nella medesima misura anche successivamente all'entrata in vigore delle novità introdotte con l'articolo in esame, è stimata in euro circa 486 mila euro per 3 cicli formativi completi e per un numero di posti definiti a piano che possono variare in relazione al fabbisogno da 1 a 2 per ogni categoria di laureati.

Comma 5. La previsione normativa contenuta nel comma in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale in quanto volta a dare continuità agli interventi della Provincia nei confronti dei laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, residenti in provincia di Trento, ammessi negli anni 2024, 2025 e 2026 al primo anno di corso delle scuole di specializzazione che consentono l'accesso ai profili professionali di area sanitaria non medica, anche in vigenza della borsa di studio nazionale. Con l'introduzione di quest'ultima si è reso necessario intervenire per chiarire la natura dell'intervento provinciale che, in continuità con gli anni passati, continuerà a essere calcolato nella misura massima di euro 11.580 ed erogato a decorrere dall'anno 2026, nella misura pari alla differenza tra quest'ultimo e la borsa di studio nazionale. Nello specifico si tratta di una spesa massima complessiva 245 mila euro considerando i 3 cicli formativi per ogni categoria.

Commi 1 e 2. Nessuno

Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 2026, n. 3, concernente "Incentivi per la formazione di infermieri e di operatori socio-sanitari: integrazioni della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 (Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico), e modificazione dell'articolo 43 (Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari) della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. In ottemperanza dell'impegno assunto con il Governo in sede di approvazione della legge provinciale 3 del 2026, si modifica la copertura finanziaria della l.p. n. 3 del 2026 (borse di studio OSS e infermieri), spostando le risorse dalla Missione 13 Programma 1 (LEA) alla Missione 04 Programma 04 (istruzione universitaria).

Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 (Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di una disposizione ordinamentale.

Art. 26 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di una disposizione ordinamentale.

Art. 27 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 2025, n. 9 (legge provinciale sul volontariato 2025)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Si tratta di un adeguamento normativo conseguente all'impegno assunto con il Governo in sede di approvazione della legge provinciale 9 del 2025.

Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Si tratta di un adeguamento normativo conseguente all'impegno assunto con il Governo in sede di approvazione della legge provinciale 9/2025.

Art. 29 - Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9: proroga di termini

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 30 – Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione comporta l'organizzazione delle procedure selettive da parte della struttura provinciale competente.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto all'andamento della popolazione studentesca, alle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e alla programmazione dell'offerta formativa si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale; i posti dell'organico di diritto non varieranno. Si prevede la stabilizzazione di circa 120 persone, per una retribuzione annua lorda media di 40 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 4,8 milioni di euro.

Art. 31 - Misure per l'assunzione a tempo indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione comporta l'organizzazione delle procedure selettive da parte della struttura provinciale competente.

Impatto finanziario

La norma non comporta impatto finanziario in termini di maggiori oneri a carico del bilancio provinciale. In base al fabbisogno assunzionale rilevato in rapporto all'andamento della popolazione studentesca, alle previsioni relative al collocamento a riposo del personale e alla programmazione dell'offerta formativa si provvederà a coprire i posti che si renderanno vacanti con personale a tempo indeterminato in luogo di personale con un incarico annuale, i posti dell'organico di diritto non varieranno. Si prevede la stabilizzazione di circa 100 persone, per una retribuzione annua lorda media di 33 mila euro ed un controvalore complessivo, quindi, pari a circa 3,3 milioni di euro.

Art. 32 - Modificazione della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto organizzativo-procedurale

Commi 1 e 2: La disposizione comporta l'adozione di indirizzi da parte della Giunta Provinciale per l'applicazione uniforme del principio nelle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.

Commi 3,4 e 5: La disposizione comporta l'approvazione da parte dell'Amministrazione provinciale della metodologia della valutazione, anche con il supporto tecnico del Comitato provinciale di valutazione.

Impatto finanziario

Le disposizioni di natura ordinamentale non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio provinciale.

Art. 33 - Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 6 marzo 2026, n. 1 (Istituzione dei servizi integrati zerosei nel sistema di educazione e d'istruzione per l'infanzia nella provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale sul commercio 2010)

Impatto organizzativo-procedurale

Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Si tratta di un adeguamento normativo conseguente all'impegno assunto con il Governo in sede di approvazione della legge provinciale 1 del 2026. In particolare si inserisce nella disposizione finanziaria anche il richiamo allo stanziamento per l'anno 2028, al fine di assicurare la coerenza di detta disposizione al decreto legislativo n. 118 del 2011. Trattasi di un mero errore formale, sostanzialmente la spesa relativa a tale anno risulta essere coerentemente finanziata.

Art. 34 – Integrazione dell'articolo 25 bis della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. Si tratta di una modifica meramente tecnica necessaria per rimuovere una criticità legata alle procedure concorsuali.

Art. 35 – Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge provinciale 22 settembre 2017, n. 11 (Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Al fine di promuovere le reti territoriali per la valorizzazione del patrimonio della Grande Guerra si stima che vengano attivati 2 progetti di reti per un costo di circa 5 mila euro ciascuno per un totale complessivo di 10 mila euro per l'anno 2026.
Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), titolo 1 (spesa corrente) capitolo 353230-002 (Museo Storico - contributi per particolari iniziative).

SEZIONE V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA E ATTIVITÀ ECONOMICHE, SPORT, PROMOZIONE TURISTICA E IMPIANTI A FUNE

Art. 36 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)

Impatto organizzativo-procedurale
Commi 1 e 2: La disposizione normativa necessita, ai fini della relativa attuazione, dell'adozione di plurimi atti amministrativi, al fine di coordinare gli strumenti attualmente in vigore con i nuovi contenuti della norma.

Commi 3, 4 e 5: L'intervento normativo comporta la conseguente approvazione di nuovi criteri attuativi.

Impatto finanziario
Commi 1 e 2. Le disposizioni contenute nei commi in esame non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto sono volte a rivedere l'impostazione per l'affidamento a Trentino Sviluppo dello svolgimento di servizi. In particolare viene rivista la base normativa per tali affidamenti, prevedendo che essi avvengano in base a una convenzione quadro e successivi piani attuativi. Si tratta in particolare di attività inerenti servizi strumentali al sostegno, allo sviluppo e alla promozione delle attività economiche in Trentino nonché delle produzioni culturali e cinematografiche, attività che oggi la società svolge in nome proprio e per conto della Provincia nell'ambito del fondo di cui all'articolo 33 della legge provinciale 6/1999. La spesa che annualmente la Provincia sostiene per tali attività ammonta a circa 3,2 milioni di euro dei quali 200 mila si riferiscono alla Film commission. Inoltre annualmente la Provincia destina specifiche risorse per finanziare i programmi in linea con le strategie definite nelle manovre finanziarie.

Comma 5. La disposizione prevede l'estensione delle attività dei centri di assistenza tecnica (CAT) che possono essere incentivate dalla Provincia, aggiungendo anche attività di assistenza tecnica e di formazione in materia di internazionalizzazione, sostenibilità ed efficienza energetica, normativa generale e di settore a livello locale, nazionale ed europeo, crescita delle capacità imprenditoriali. L'impatto finanziario è stato stimato in base ai presunti potenziali beneficiari in relazione ai nuovi ambiti di intervento tenuto conto della normativa sugli aiuti a de minimis che limita la misura dell'intervento. Considerati tali elementi è stata valutata in 50 mila euro la conseguente maggiore spesa euro per l'anno 2026. Tale spesa trova copertura nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 612752 (Assegnazioni APIAE -aiuti gestione imprese).

Commi 3 e 4. Nessuno.

Art. 37 - Modificazione dell'articolo 58 (Interventi per la riqualificazione ambientale del versante nord della Marmolada) della legge provinciale 8 agosto 2023, n. 9

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma riconosce ai titolari delle concessioni sul versante nord della Marmolada, interessate dall'evento franoso, un indennizzo massimo pari a 150 mila euro per gli investimenti effettuati sulle opere di quelle aree limitatamente alla quota non ammortizzata al momento della cessazione della concessione e sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, al netto di eventuali contributi già concessi per la realizzazione degli investimenti. Tale spesa, quantificata in 300 mila euro per l'anno 2026 trova copertura nell'ambito della missione 14 (Sviluppo economico e competitività) programma 01 (Industria, PMI e Artigianato) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 612800 (Assegnazioni APIAE per fondo unico imprese).

Art. 38 - Modificazioni dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) e modificazioni di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione normativa necessita, ai fini della relativa attuazione, dell'adozione di plurimi atti amministrativi, al fine di coordinare gli strumenti attualmente in vigore con i nuovi contenuti della norma.

Impatto finanziario
L'articolo in esame non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto è volto ad adeguare e razionalizzare l'assetto gestionale e contabile degli interventi a favore dell'economia trentina attuati tramite Trentino Sviluppo S.p.a. ed è strettamente legato alle modifiche apportate all'art. 7 e al neo-introdotto articolo 7 bis della legge provinciale n. 6 del 2023, al quale si rinvia per il relativo commento.
L'esperienza pregressa ha evidenziato l'inopportunità di mantenere operazioni eterogenee all'interno del medesimo strumento di intervento, il fondo disciplinato dall'articolo 33 della legge provinciale n. 6 del 1999. Sulla base della nuova disciplina, tale fondo sarà destinato esclusivamente a finanziare interventi su asset (beni immobili, impianti, aree, partecipazioni, brevetti ecc). Dal punto di vista finanziario la Provincia continuerà a sostenere tali interventi mediante apporti al fondo.
Vengono invece eliminate dalla previsione relativa al fondo, oltre alle disposizione relative all'affidamento di servizi anche quelle relative al finanziamento della promozione turistica, della Film Commission e di altre attività che rimangono disciplinate dalle relative leggi di settore.

Art. 39 - Modificazione dell'articolo 4 ter (Disposizioni di coordinamento finanziario relative alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di natura ordinamentale.
In coerenza con la delegificazione operata sulla lp 27 del 2010 con l'assestamento 2025, la modifica elimina dalla normativa provinciale l'indicazione di limiti precisi rispetto a compensi, indennità e rimborsi degli organi della camera di commercio, demandando tale definizione alle direttive da approvare con deliberazione della Giunta provinciale, con specifico riferimento, in analogia a quanto previsto per le altre Camere di commercio sul territorio nazionale, al gettone di presenza corrisposto ai consiglieri e ai membri della Giunta, all'indennità di carica corrisposta al presidente e al vicepresidente, al compenso corrisposto al presidente e ai membri del collegio dei revisori dei conti, nonché ai rimborsi, ai membri del Consiglio e della Giunta, delle spese di viaggio e delle altre spese sostenute per compiti inerenti alla carica. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico del bilancio della Camera di Commercio, che solo in termini di diritti camerali introita circa 6 milioni di euro annui.

Art. 40 - Integrazione dell'articolo 5 della legge provinciale 17 maggio 2021, n. 7 in materia di disposizioni per la riduzione del canone per la concessione dei parcheggi mercatali

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
Si estende all'anno 2027 l'esonero dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione dei posteggi mercatali inizialmente previsto durante gli anni 2020 e 2021 in ragione del Covid e previsto altresì nel 2023 a causa del rincaro dei prezzi dell'energia e dei carburanti in seguito allo scoppio della Guerra in Ucraina.

Tale misura è oggi giustificata dal protrarsi della crisi dei mercati internazionali, dell'andamento dei prezzi petroliferi e dell'incremento dei costi energetici e dei carburanti.
La quantificazione delle minori entrate per i Comuni, operata sulla base dei dati degli anni precedenti in cui la misura è stata introdotta, è pari a circa 550 mila euro.
Tale spesa trova copertura nell'ambito dei trasferimenti ai Comuni con riferimento alla missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 203000 (Trasferimenti correnti a Comuni).

Art. 41 – Modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

L'intervento normativo comporta la conseguente approvazione di nuovi criteri attuativi.

Impatto finanziario

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di un adeguamento alla disciplina europea di riferimento.

Art. 42 - Modificazioni della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993)

Impatto organizzativo-procedurale

Comma 1. Nessuno
Comma 2. La proposta normativa comporta l'adozione da parte della Giunta provinciale di una deliberazione che dovrà definire i criteri e le modalità per l'attuazione dell'articolo, nonché la gestione dei procedimenti amministrativi per la concessione dei contributi.

Impatto finanziario

Comma 1. Non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale.

Comma 2. Il comma prevede per l'anno 2026 la possibilità per la Provincia, analogamente a quanto fatto per gli anni 2022 e 2023, di concedere ai gestori dei rifugi alpini, non raggiungibili via terra con veicoli di trasporto a motore o con linee funiviarie, contributi per l'approvvigionamento idrico in caso di accertate carenze dell'impianto idrico esistente a servizio del rifugio. Tenuto conto altresì della collocazione delle diverse strutture alpine, si stima che le strutture che potenzialmente possano presentare domanda di agevolazione siano circa 10. Sulla base delle passate esperienze per analogo intervento agevolativo, si ipotizza che, qualora la stagione estiva 2026 si confermasse molto calda ed estremamente carente di precipitazioni, il valore medio di contributo concedibile possa essere di circa 2.000 euro/rifugio. Il costo complessivo della norma si attesta quindi in 20 mila euro per l'anno 2026 e trova copertura nell'ambito della missione 07 (Turismo) programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 615444 (Contributi gestori rifugi alpini).

Art. 43 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione normativa rende necessario l'adozione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'adeguamento degli attuali criteri per la concessione di contributi.

Impatto finanziario

Comma 1, 4 . La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di un mero allineamento della normativa provinciale alla normativa europea sugli aiuti di Stato con particolare riferimento alle novità introdotte a livello europee per le incentivazione riguardanti la tutela dell'ambiente e la produzione di energie rinnovabili.

Comma 2 e 10. La norma prevede un rafforzamento del meccanismo di incentivazione previsto per il controllo e la certificazione delle buone condizioni di benessere nell'allevamento degli animali da reddito, elevando l'intensità del contributo fino al 100 per cento delle spese sostenute per ciascuna annualità, per un periodo massimo di cinque anni. Ad oggi si prevede un contributo fino al 100 per cento per il primo anno, che si riduce di venti punti percentuali per ciascuna delle annualità successive. La stima del fabbisogno finanziario conseguente alla modifica normativa è stata effettuata considerando:

- per il primo anno di remunerare circa 40 aziende come operatori singoli con un contributo medio di circa 500 euro (20 mila euro) e n. 350 beneficiari che richiedono la certificazione in forma associata con un contributo medio di circa 800 euro (280 mila euro). Il contributo medio riconosciuto alle imprese associate include 300 euro per il sistema di controllo interno messo in atto dal soggetto capofila. Spesa complessiva per il primo anno 300 mila euro;

- per l'anno successivo, alle 40 aziende singole si è ipotizzato si aggiungano ulteriori 20 aziende per spesa complessiva di euro 30 mila (500 euro di contributo medio per ciascuna azienda). Anche nel caso delle aziende che fanno richiesta in forma associata se è ipotizzato possano aggiungersi ulteriori 20 aziende; alle stimate 370 aziende dovrà essere riconosciuto il contributo relativo al controllo interno (300 euro ad azienda) per una spesa di euro 111 mila euro, mentre la quota di contributo relativa alla verifica da parte dell'organismo di certificazione (500 euro) interesserà 19 aziende considerato che lo stesso interviene unicamente in ragione della radice quadrata delle aziende aderenti l'anno precedente e le 20 nuove aziende per una spesa di euro 19 mila euro.;

- per il triennio 2028-2030 si stima di mantenere invariato il numero di aziende rispetto al secondo anno e la spesa complessiva. Le eventuali nuove aperture, stimate in meno di 5 unità, andranno verosimilmente a compensare le fisiologiche cessazioni di attività.

La spesa, quantificata in 300 mila euro per l'anno 2026 e in 160 mila euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, trova copertura nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 500550 (Contributi in c/capitale aziende agricole - PSR a carico PAT).

Commi 3, 11 e 12. La norma rivede la disciplina di incentivazione per la qualità dei prodotti, aumentando l'intensità del contributo per un periodo massimo di cinque anni fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute per ciascuna annualità. Attualmente la normativa stabilisce un contributo fino ad un massimo di sei anni fino al 100 per cento del costo dei controlli effettuati nel primo anno, ridotto di quindici punti percentuali per ciascun anno a seguire. Si ipotizza che l'intervento possa interessare circa 40 soggetti che potrebbero usufruire della nuova misura per cinque anni con un contributo medio annuo pari a circa 3.750 euro per un costo complessivo di 150 mila euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e trova copertura nell'ambito della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 507000-006.

Comma 5. La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto l'obiettivo che si intende perseguire è quello di avere una copertura di una platea più ampia di beneficiari in ragione di un costo della copertura più basso. Nella sostanza, si intende riconoscere, nell'ambito dei contributi concessi agli agricoltori per la stipula di strumenti di lotta passiva (polizze assicurative), anche una tipologia diversa rispetto a quelle previste nei decreti ministeriali - polizze cumulative non nominative. Si chiarisce inoltre che la difesa passiva è attuata a difesa delle produzioni agricole, ma anche delle strutture e degli impianti produttivi, in coerenza con quanto già stabilito in altri punti della norma in materia di interventi per la difesa passiva.

Altri commi. Nessuno

Art. 44 - Integrazione dell'articolo 23 bis della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agricoltura sociale e sulle strade tematiche 2001)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di disposizioni di natura ordinamentale.

Art. 45 - Modificazioni della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Legge provinciale sull'artigianato 2002)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Art. 46 - Modificazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale 18 febbraio 1988, n. 6 (Interventi per il settore minerario nel Trentino)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale non ha impatto a carico della finanza provinciale.

Art. 47 – Integrazione della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali, dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e dei quinti giochi olimpici giovanili invernali 2028 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La modifica normativa prevede la possibilità per i 3 comuni che ospiteranno i giochi olimpici giovanili del 2028 di stipulare contratti per l'assunzione a tempo determinato o di rinnovare, sempre a tempo determinato, contratti già stipulati in deroga ai limiti previsti dalla disciplina vigente, per gli anni 2027 e 2028. Le assunzioni possono essere disposte nel limite di un'unità ciascuno. L'impatto finanziario è quantificato in 150.000 euro all'anno per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028. La predetta spesa viene stimata prendendo a riferimento il costo lordo di un funzionario D base, ovvero circa 50.000 euro annui per ogni unità per ciascun Comune e trova copertura nell'ambito della Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spesa corrente), Capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 48 - Modificazione dell'articolo 18 ter della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (legge provinciale sullo sport 1990)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. La stessa, infatti, è volta unicamente a prorogare il periodo di collaborazione con il CONI per lo sviluppo programmato dell'impiantistica e delle attività sportive sul territorio provinciale al fine di consentire ai comuni la conclusione degli interventi.

Art. 49 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione normativa rende necessario l'adozione di deliberazioni della Giunta provinciale per l'adeguamento degli attuali criteri per la concessione di contributi.

Impatto finanziario
Commi 1, 2, 4, 5 e 7. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale. La riforma nazionale dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha sancito l'equiparazione tra CONI e CIP all'interno dell'ordinamento sportivo italiano. La presente proposta intende uniformare la normativa provinciale al quadro statale, inserendo il riferimento al CIP laddove è menzionato il CONI. Tale coordinamento è peraltro già presente in altri passaggi della medesima legge provinciale.

Comma 3. L'articolo 17 bis disciplina la possibilità di riconoscere un ristoro economico a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni sportive. Al fine di sostenere il settore sportivo nel suo insieme si propone di favorire anche le sponsorizzazioni a favore dei comitati locali delle Federazioni sportive. Per il 2026 si stima in un numero pari a 20 le domande conseguenti alla modifica normativa per un importo massimo concedibile a ciascun operatore di 5 mila euro per una spesa complessiva di 100 mila euro.
La spesa trova copertura nell'ambito della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) programma 01 (Sport e tempo libero) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 358200-002 (Promozione attività sportiva – contributi)

Comma 6 e 10. Il comma 6 modifica il limite massimo del contributo concedibile dalla Provincia per le spese sostenute per l'organizzazione delle manifestazioni o per la partecipazione alle medesime, realizzate nell'ambito dei programmi sportivi approvati dalla comunità di lavoro delle regioni alpine (Arge alp) e dal gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino", portandolo dall'attuale 70 per cento al 90 per cento della spesa ammessa.
Il comma 10 prevede che tali disposizioni si applichino anche alle domande già pervenute. Di norma la spesa ammissibile è di circa 100 mila euro, il nuovo livello di aiuto comporta un aumento di spesa stimabile in 20 mila euro per il 2026. A detta stima si aggiungono ulteriori 20 mila euro per far fronte alle domande già presentate prima dell'entrata in vigore di questa norma così come previsto al comma 10.
La spesa complessiva di euro 40 mila trova copertura nell'ambito della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) programma 01 (Sport e tempo libero) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 358200-002 (Promozione attività sportiva – contributi)

Commi 8 e 9. I commi prevedono l'eliminazione del limite del 70 per cento per i contributi destinati alle spese di funzionamento dei Comitati locali delle Federazioni sportive. Per quanto riguarda la stima del relativo impatto finanziario si rinvia alla considerazioni che seguono.
Il contributo concesso ad ogni richiedente è stabilito, sulla base dei vigenti criteri attuativi, in base ad una formula parametrica che prevede tre addendi: quota fissa per categoria di attività sportiva + quota variabile in base al numero delle associazioni sportive affiliate al comitato + quota variabile pari al 3% della spesa annua prevista. Il contributo è tuttavia sottoposto a due ulteriori "tetti": non può superare il 70% della spesa ammissibile, né può superare il disavanzo di bilancio approvato. Nella quasi totalità dei casi il disavanzo di bilancio costituisce il tetto al contributo, essendo il minore dei 3 fattori considerati. Pertanto il limite del 70% della spesa ammessa risulta un tetto ininfluente. In via precauzionale si possono ipotizzare in massimo 10 le domande per le quali il disavanzo risulti superiore al limite del 70% della spesa ammissibile per non più di 2.000,00 euro. L'impatto finanziario massimo è pertanto stimato in euro 20 mila.
Tale spesa è quantificata in 20 mila euro per l'anno 2026 e trova copertura nell'ambito della missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) programma 01 (Sport e tempo libero) titolo 1 (spesa corrente) capitolo 358200-002 (Promozione attività sportiva - contributi).

Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.
Si modifica la disciplina in materia di investimenti turistici realizzati attraverso le agenzie territoriali d'area (ATA) con l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno, al fine di facilitare la realizzazione degli investimenti proposti.
In particolare si intende, da una parte, consentire alle ATA la realizzazione dei progetti non solo tramite Trentino sviluppo, ma anche tramite altri soggetti competenti (es. strutture PAT, enti locali…) e dall'altra chiarire che in questo caso la PAT può trattenere, previa valutazione dell'opportunità di realizzare tali progetti, una quota dell'imposta di soggiorno spettante alle ATA.

Art. 51 - Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19: proroga dei termini

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a prorogare la durata della fase transitoria prevista per l'APT della Val di Non, al fine di permettere alla stessa di mantenere la sua attuale configurazione, in attesa del definitivo assestamento della geografia degli ambiti territoriali, che sta attraversando una fase di fisiologico riposizionamento stante la naturale elasticità delle valutazioni concernente gli ambiti turistici.

Art. 52 – Integrazione dell'articolo 36 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)

Impatto organizzativo-procedurale

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Art. 53 - Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA, TERRITORIO E PAESAGGIO, PROTEZIONE CIVILE, CACCIA E AMBIENTE

Art. 54 - Integrazione della legge provinciale 4 ottobre 2012 n. 20 (Legge provinciale sull'energia 2012) e abrogazione di disposizioni connesse

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale

Art. 55 - Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno

Impatto finanziario
La norma prevede il rinnovo biennale dell'Accordo interregionale per la regolazione del bacino imbrifero del fiume Chiese (lago d'Idro). Lo schema di Accordo che la Provincia intende proporre per il biennio 2026-2027 prevede, in caso di situazioni di particolare criticità idrica, l'erogazione dall'Alto Chiese, a favore delle utenze irrigue lombarde, di volumi idrici per massimi 10 milioni di mc, aggiuntivi rispetto ai volumi erogabili dall'Alto Chiese ai sensi del vigente Regolamento per la gestione coordinata del lago d'Idro e dei serbatoi dell'Alto Chiese, del 21 marzo 2002. Lo schema di Accordo contiene, inoltre, le necessarie indicazioni per il computo dell'indennizzo eventualmente spettante al concessionario idroelettrico Alto Chiese a fronte dell'erogazione dei volumi idrici aggiuntivi. L'indennizzo è calcolato in funzione di molteplici parametri, tra cui i volumi d'acqua in ingresso agli invasi Alto Chiese - dipendenti dalla piovosità -, i prezzi dell'energia, le giornate di indisponibilità degli impianti idroelettrici Alto Chiese sul mercato della capacità. Posto che i suddetti parametri sono definibili con certezza solo a consuntivo - l'entità esatta dell'eventuale indennizzo da fornire al concessionario idroelettrico Alto Chiese, sarà nota solo l'anno successivo a quello di erogazione dei volumi idrici aggiuntivi. Al fine di stimare l'impatto finanziario della norma in esame si sono ipotizzati molteplici scenari e, per ciascuno di essi, è stato computato l'indennizzo che spetterebbe al concessionario idroelettrico applicando i meccanismi di calcolo sopradescritti e basati su logiche simili a quelle del precedente Accordo aggiuntivo 2021- 2023. Considerando lo scenario peggiore - 5 giorni di indisponibilità e piogge scarse - applicando i calcoli descritti in precedenza si stima una spesa complessiva annua di 700 mila euro. Tale spesa quantificata in 700 mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e trova copertura nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 04 (Servizio idrico integrato) titolo 2 (spesa in conto capitale) capitolo 809200 (Investimenti risorse idriche ed energetiche).

Art. 56 – Modificazioni della legge provinciale 2 maggio 2022, n. 4 (legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022) e inserimento dell'articolo 1 quater nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norma di natura ordinamentale

Art. 57 - Integrazione della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione comporta l'istituzione del comitato e la predisposizione di una deliberazione di Giunta provinciale per definirne la composizione e compiti.

Impatto finanziario
Comma 1. La norma prevede l'istituzione di un comitato con funzioni di consulenza tecnico-scientifica per

la revisione del PUP prevedendo che ai componenti dello stesso venga corrisposto il trattamento economico e i rimborsi previsti per i membri del comitato legislativo previsto dall'articolo 50 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. La relativa spesa è stata quantificata ipotizzando di corrispondere tale compenso - circa 2.500 euro mensili oneri fiscali e previdenziali compresi - a tre membri per un costo annuo di 30 mila ciascuno per complessivi 90 mila ai quali sono stati aggiunti 2 mila euro di rimborso spese.
Tale spesa è quantificata in complessivi 92 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e trova copertura nell'ambito della missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) programma 01 (Urbanistica e assetto del territorio) titolo 1 (spesa corrente), sul capitolo 800910 (Commissione Nuovo PUP - Servizi).

Comma 5. La norma non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica provinciale in quanto si limita a prevedere la possibilità che i contributi siano concessi per il tramite delle comunità.

Altri commi. Non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto trattasi di norme di natura ordinamentale.

Art. 58 - Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

Impatto organizzativo-procedurale
La disposizione normativa rende necessario l'adozione di atti amministrativi per l'attuazione dell'articolo.

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Art. 59 - Modificazione della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Art. 60 - Modificazione dell'articolo 21 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale in quanto volta a coordinare gli interventi relativi alla nuova costruzione di caserme dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari con le esigenze logistico-funzionali delle strutture operative di protezione civile di cui all'articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2011. Il finanziamento degli interventi interviene sulla base di graduatorie nel limite delle risorse disponibili.

Art. 61 - Integrazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione normativa rende necessario l'adozione di deliberazioni della Giunta provinciale per la definizione di criteri per la concessione del contributo.

Impatto finanziario

Comma 1 e 2. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale.

Comma 3 e 5. Viene introdotta la possibilità di finanziare, a supporto delle misure di prevenzione per evitare i danni da orso fra i quali rientrano anche i cani da protezione, anche il loro mantenimento. Per calcolare l'impatto finanziario della norma in esame è stato stimato, tenuto anche conto del limite massimo per singola azienda, il riconoscimento dell'agevolazione in misura forfettaria media di 200 euro annui per circa 100 cani presenti sul territorio.
Tale spesa è quantificata in 20 mila euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e trova copertura nell'ambito della missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 1 (spesa corrente) capitolo 806050 (Danni causati dall'orso bruno).

Comma 4. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza provinciale in quanto si limita a precisare che rientrano tra i materiali per la realizzazione di misure atte a prevenire i danni provocati dai grandi carnivori anche i dissuasori acustico-luminosi.

Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione normativa rende necessario l'adozione di un regolamento per la disciplina puntuale dei casi in cui si applica l'autorizzazione oggetto della medesima.

Impatto finanziario

La norma ha carattere ordinamentale e non ha impatto finanziario a carico del bilancio provinciale. Per quanto riguarda le eventuali minori entrate si precisa che le stesse incidono in maniera assai poco significativa sui bilanci comunali e quindi non sono tali da alterare, in nessun modo, gli equilibri di bilancio dei Comuni.

Art. 63 - Modificazioni del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

Impatto organizzativo-procedurale

La disposizione prevede una semplificazione del contesto normativo di riferimento, anche attraverso la specifica individuazione dei soggetti competenti all'attività di vigilanza.

Impatto finanziario
L'articolo in esame prevede, tra l'altro, che le sanzioni elevate a chiunque abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade siano introitate nei bilanci dei comuni competenti. Al fine di stimare le minori entrate provinciali derivanti da tale modifica, tenuto conto che si tratta di una specifica violazione di recente istituzione (abbandono o deposito di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade), ipotizzando che il 30% dei Comuni del territorio provinciale (166) irroghi una sanzione all'anno ed il 20% due sanzioni all'anno, considerato che l'importo che il trasgressore deve versare a fronte di tale violazione è pari a 1.000,00 euro, si quantifica l'impatto sul bilancio provinciale, in termini di minori entrate, in euro 115 mila euro annui per ciascuno degli esercizi del triennio 2026-2028. Alla copertura delle minori entrate si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Altri commi. Nessuno

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 64 - Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

Art. 65 - Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Con l'articolo si dà attuazione all'articolo 73 del D.lgs. 118/2011, che prevede il riconoscimento delle spese riportate nell'elenco allegato, che riguarda l'acquisizione di beni e servizi per le quali risultano già stanziate le risorse sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026, come indicato nell'elenco stesso.

CAPO SECONDO - DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 66 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

Art. 67 - Entrata in vigore

Impatto organizzativo-procedurale
Nessuno.

Impatto finanziario
Nessuno.

Trento, 7 agosto 2026

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- dott. Maurizio Fugatti-